

VOLT ITALIA

CODICE DI CONDOTTA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice di Condotta (“Codice”) si applica a tutti i membri e ai candidati di Volt Italia e delle sue eventuali articolazioni territoriali.

Articolo 2 – Scopo

1. Il Codice è uno strumento volto a promuovere buone pratiche di comportamento da parte dei membri e dei candidati, è volto altresì ad escludere comportamenti che siano in contrasto con i principi e con i valori di Volt Italia.

2. Il Codice integra lo Statuto, i Regolamenti e ogni altra decisione assunta dagli organi di Volt Italia, in modo da fornire indirizzi comportamentali che facilitino scelte e decisioni coerenti con le regole e i principi associativi.

3. Le violazioni del Codice possono essere oggetto della procedura sanzionatoria prevista dallo Statuto.

Articolo 3 – Principi e valori

1. I membri e i candidati condividono e sostengono i diritti inviolabili e inalienabili della persona, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto in tutti gli aspetti della propria vita personale e lavorativa.

2. I membri e i candidati si impegnano a perseguire e tutelare l’ideale di un’Europa unita e federale, anche rispetto alla vocazione di Volt.

3. I membri e i candidati si impegnano a perseguire ed affermare i valori fondanti, gli ideali e i programmi politici per il raggiungimento degli obiettivi di Volt Italia.

4. I membri e i candidati riconoscono i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell’Unione Europea, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I membri e i candidati di Volt Italia rispettano le istituzioni e le leggi dello Stato, nonché le istituzioni e il diritto dell’Unione Europea. I membri e i candidati di Volt Italia credono nel principio della separazione dei poteri.

5. I membri e i candidati si impegnano a combattere ogni forma di discriminazione, credono nel pluralismo, difendono e proteggono la libertà di stampa e d'espressione. Essi promuovono e rispettano l’uguaglianza di genere e assicurano la partecipazione paritaria.

6. I membri e i candidati accettano come valore fondamentale l'ascolto del proprio interlocutore, sia come singolo che come comunità. Essi adottano il dialogo come principale mezzo per confrontarsi sui temi e costruire alternative condivise.

Articolo 4 – Comportamento

1. I membri e i candidati si comportano in ogni ambito con correttezza e buona fede e si impegnano a tutelare e a non ledere l’immagine e il patrimonio del partito.

2. Il comportamento di ciascun membro, partendo da coloro che ricoprono ruoli di maggiore responsabilità, deve essere indirizzato a:

- sviluppare e accrescere la coesione e la coerenza interna, in modo da rappresentare all'esterno un’immagine del partito chiara e unitaria;

- manifestare attendibilità e sicurezza verso i terzi interessati al partito che possono trasformarsi in interlocutori o nuovi membri.

3. In qualsiasi attività svolta, i membri e i candidati pongono in primo piano conoscenza, competenza e merito in modo da favorire un ambiente incline al benessere comune, allo sviluppo e al rafforzamento della causa comune europea.

4. I membri e i candidati mettono a disposizione del partito le rispettive conoscenze e specializzazioni per sostenere con energia le iniziative ed accrescere la cultura dell'inclusione, nel riconoscimento delle identità e delle diversità.

5. I membri e i candidati promuovono la partecipazione. Si impegnano alla trasparenza nei confronti degli altri componenti del partito e si obbligano a mantenere la riservatezza su atti o documenti non ancora definitivi o che, in ogni caso, non possono essere diffusi all'esterno dell'organizzazione. Ogni membro e candidato si astiene dal tenere comportamenti che arrechino, o possano arrecare, un pregiudizio al partito o a Volt Europa.

6. Le dichiarazioni pubbliche dei membri e dei candidati devono avere fondamento scientifico, sia pur in senso lato; devono cioè essere accurate e, ove possibile, essere basate su dati affidabili. Devono essere assolutamente evitate affermazioni in tutto o in parte mendaci, fallaci o infondate.

7. I membri e i candidati si impegnano a non screditare o denigrare altri membri o candidati di Volt Italia e, più in generale, i membri di altri partiti, con dichiarazioni o paragoni falsi, ingannevoli, offensivi o screditanti nei loro confronti o nei confronti del partito.

8. I membri e i candidati sono responsabili personalmente per le dichiarazioni fatte. Qualora venga accertato che una dichiarazione sia stata fatta scientemente in violazione del presente Codice, l'autore è tenuto a provvedere ad una tempestiva rettifica, diffusa pubblicamente.

9. I membri e i candidati informano prontamente e si coordinano con l'ufficio comunicazione nazionale e/o il consiglio direttivo qualora partecipino ad eventi pubblici, interviste giornalistiche o qualsiasi altra manifestazione mediatica di rilevanza nazionale.

10. I membri e i candidati si impegnano a non abusare del potere connesso al ruolo ricoperto o alla posizione assunta al fine di ottenere un vantaggio personale indebito o un vantaggio sleale a spese di terzi.

11. Ferme le regole che informano la campagna elettorale previste dalla legge e dal Regolamento finanziario e di contabilità, i membri e i candidati non possono fare né accettare doni connessi al proprio ruolo.

Nei casi in cui l'accettazione di doni derivi da usi locali, o comunque da rapporti di cortesia, i membri che ricevono tali doni sono tenuti a destinarli a Volt Italia, salvo il caso che siano di valore trascurabile. In alternativa possono essere messi a disposizione presso la sezione territoriale in cui sono stati ricevuti, per il godimento comune.

Articolo 5 – Attività in rete

1. I membri e i candidati devono sfruttare le possibilità offerte della rete in modo positivo, secondo la cultura della legalità e dell'etica, privilegiando la qualità dell'informazione.

2. I membri e i candidati usano rete, tecnologia e innovazione per eliminare le distanze, aumentare le opportunità, l'accessibilità e l'inclusione, instaurare e coltivare canali di relazioni con tutti i cittadini europei, senza perdere di vista il contatto con il territorio e senza pregiudizi.

3. I messaggi diffusi devono essere sempre coerenti con i principi e i valori di Volt Italia e del presente Codice di Condotta.

Articolo 6 – Condizioni ostative o sospensive rispetto alla qualifica di membro e di candidato

1. I membri e i candidati che siano stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. devono darne tempestiva notizia al Consiglio Direttivo, il quale, in contraddittorio con il soggetto interessato, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza e in relazione alla gravità delle contestazioni mosse, valuterà l'opportunità di un'eventuale sospensione per il soggetto in questione dall'esercizio dei diritti riconosciuti ai membri, in conformità agli artt. 8 e 9 dello Statuto di Volt Italia.

2. I membri e i candidati che siano stati destinatari di un provvedimento cautelare limitativo della libertà personale devono darne tempestiva notizia al Consiglio Direttivo e possono essere sospesi dall'esercizio dei diritti riconosciuti ai membri di Volt, sino alla scadenza del medesimo provvedimento. Nell'adottare tale decisione il Consiglio Direttivo, in contraddittorio con il soggetto interessato e nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, valuta la gravità delle contestazioni mosse, anche in relazione agli elementi eventualmente difensivi rappresentati dal soggetto interessato, nonché l'incidenza del provvedimento cautelare sulla capacità del soggetto di espletare l'attività in seno a Volt Italia.

3. I candidati di Volt Italia si impegnano a rinunciare ai loro incarichi qualora condannati in via definitiva ad una pena pari o superiore ad anni 3 di reclusione. Volt Italia si riserva di valutare ulteriori situazioni.

Articolo 7 – Obblighi finanziari di membri e candidati

1. I membri e i candidati sostengono le iniziative di raccolta fondi del partito, si impegnano ad essere in regola con la corresponsione della quota associativa e sostengono il partito secondo le proprie possibilità.

2. Gli eletti di Volt Italia si impegnano a sostenere il partito secondo quanto disposto dal Regolamento finanziario e di contabilità.

Articolo 8 – Associazionismo e collaborazioni

1. Per tutta la durata dell'adesione al partito, i membri e i candidati si impegnano a non iscriversi ad altre associazioni e/o movimenti i cui valori e ideali siano in netto contrasto con quelli di Volt Italia.

2. Sono ammesse le adesioni ad associazioni o movimenti che perseguano finalità non esplicitamente in contrasto ai valori e agli ideali di Volt. In tal caso il Consiglio Direttivo si riserva di delineare le criticità e gli effetti che tale adesione può determinare.

Articolo 9 – Conflitto di interessi

1. I membri di Volt Italia non devono prendere parte a decisioni o deliberazioni nelle quali si trovino in posizione di conflitto di interessi e devono indicare tutte le cariche di cui sono titolari e l'appartenenza ad altre organizzazioni con finalità sociali e politiche.

2. I membri di Volt Italia devono altresì evitare di assumere incarichi e posizioni di responsabilità all'interno del partito qualora, in relazione alla posizione ricoperta o alla natura delle attività in concreto esercitate, possano trovarsi in condizione di conflitto di interesse a causa del ruolo ricoperto in altri enti e/o associazioni.

3. I membri e i candidati di Volt Italia dichiarano per iscritto al partito le situazioni personali o familiari che possano generare eventuali conflitti di interesse con l'attività politica in Volt Italia e con l'incarico politico che concorrono ad assumere.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Codice si intende conosciuto da tutti i membri e i candidati dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale Volt Italia e conseguentemente esecutivo.